

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 24 maggio 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

## S O M M A R I O

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.

**Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie . . . . . pag. 1**

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.

**Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Dotazione organica degli enti*

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applica-

zione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.

Art. 2.

*Lavori in economia nel settore forestale*

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 3.

*Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia*

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assun-

Consorzio. Conclusa la liquidazione, i proventi eventualmente residuati confluiscono nel patrimonio dell'Istituto.”;

f) al comma 1 dell'articolo 23 la parola “esclusivamente” è soppressa e dopo le parole “manutenzione ordinaria” sono aggiunte le parole “e straordinaria su fabbricati ed opere mantenendo comunque la destinazione d'uso in essere o quella risultante dall'ultimo titolo abilitativo ricevuto”.

#### Art. 20.

*Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed all'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*

1. L'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni è così modificato:

a) al comma 8 *bis* dopo le parole “previa delibera della Giunta regionale” sono inserite le parole “da adottarsi entro 15 giorni dalla conclusione delle istruttorie di cui al comma 8 *quater*”;

b) al comma 8 *ter* dopo le parole “La Giunta regionale” sono inserite le parole “, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale,” e le parole “entro 30 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 15 giorni”;

c) il comma 8 *quater* è sostituito dal seguente:  
“8 *quater*. Le istruttorie di concessione dei contributi relative alle istanze presentate dagli enti di cui al comma 1 sono definite entro il termine di 15 giorni dalla scadenza prevista dal comma 8 *ter* per la presentazione delle stesse.”;

d) al comma 8 *quinqies* dopo le parole “del decreto” sono aggiunte le parole “dell'Assessore regionale per l'economia di cui al comma 8 *bis*.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole da “con esclusione” fino a “comunitaria” sono sostituite dalle parole “per i medesimi progetti ed attività”.

#### Art. 21.

*Disposizioni in materia di personale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione*

1. Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole “Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze” sono inserite le parole “e, per il solo esercizio finanziario 2016, presso l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione” e dopo la parola “unità” sono inserite le parole “per ufficio”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità ai lavoratori delle ex province regionali forniti di titoli idonei.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 225 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

#### Art. 22.

*Commissione per l'emersione del lavoro nero*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, Missione 1, Programma 2, capitolo 104537, è incrementata di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'allegato 1, parte A, del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per le finalità dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 (capitolo 373312).

#### Art. 23.

*Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, prima delle parole “Gli organi di governo” sono inserite le parole “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13,”;

b) i commi da 1 a 7 dell'articolo 13 sono sostituiti dal seguente:

“1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.”;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. *Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano* -1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana il Vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.”;

d) al comma 8 dell'articolo 14 *bis* le parole “Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13.” sono sostituite dalle parole “L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 luglio ed il 30 settembre 2016.”;

e) dopo il comma 8 dell'articolo 14 *bis* è inserito il seguente:

“8 *bis*. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche *online*, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”;

f) al comma 1 dell'articolo 18 sono sopresse le parole “e del Sindaco metropolitano”;

g) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:  
“3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.”;

h) al comma 4 dell'articolo 18 le parole “o di Sindaco metropolitano” e le parole “ed a Sindaco metropolitano” sono sopresse.

#### Art. 24.

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito dal seguente: